



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Regolamento interno

Art. 150 ➤ Conferenze di informazione

1. Su richiesta di almeno tre Presidenti di gruppo o su proposta dell'Ufficio di presidenza, il Presidente del Consiglio può disporre che si svolga una conferenza di informazione.

2. La conferenza di informazione, nel cui corso non viene assunta deliberazione alcuna, ha luogo, secondo il programma stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, per informare i Consiglieri su argomenti che ricadano tra le materie oggetto di potestà legislativa provinciale o che rivestano importanza politica generale.

3. La conferenza di informazione è una riunione in cui il Consiglio ascolta esperti ed altre persone competenti sulle materie di cui al comma 2.

4. La richiesta di svolgimento di una conferenza di informazione deve essere rivolta per iscritto al Presidente del Consiglio. Essa deve contenere l'oggetto, una proposta relativa agli interventi, ai relatori e alle persone da invitare.

5. Hanno diritto a partecipare alla conferenza di informazione tutti i Consiglieri, la Giunta nonché le persone autorizzate dal Presidente del Consiglio.